N. Reg. G.I.P. 2007/06671
N. Reg. N.R. 2007/09066

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE
-artt. 420 e segg. c.p.p.-

L'anno 2008 il giorno 27 del mese di settembre alle ore 9.40 in Perugia, presso il Palazzo di Giustizia Aula d' udienza n 2, innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari dott. **Paolo Micheli,** assistito per la redazione del presente verbale , in forma riassuntiva ai sensi dell' art. 140 c.2 c.p.p, dal Cancelliere B3 D'Amata Franca in Camera di Consiglio, chiamati, sono comparsi:
i Pubblici Ministeri: Dr. Mignini e Dr.ssa Comodi.
Sono presenti gli uditori giudiziari: Dott.ssa Miccichè, Dott.ssa Minerva, Dott.ssa Naso.
per la trattazione del processo in camera di consiglio nei confronti
degli imputati

- **KNOX AMANDA MARIE** **detenuta – presente**

Assistita e difesa dagli Avv.ti Luciano Ghirga del Foro di Perugia e Carlo Della Vedova del Foro di Roma di fiducia, presente il primo;
E' presente l'avv.to Valeriano Tascini, già nominato sostituto processuale.

- **SOLLECITO RAFFAELE** **detenuto – presente**

Assistito e difeso dagli Avv.ti Luca Maori del Foro di Perugia e dall'avv.to e Giulia Bongiorno del foro di Roma di fiducia, presenti entrambi.
Sono presenti i già nominati sostituti processuali dell'avv.to Maori : Avvocati Marco Brusco e Donatella Donati.
E' presente l'avv.to Elisabetta Graditone, già nominato sostituto processuale dell'avv.to Bongiorno.

- **GUEDE RUDI HERMANN** **detenuto –presente**

Assistito e difeso dagli Avv.ti Valter Biscotti e Nicodemo Gentile del foro di Perugia, presenti entrambi.
Sono presenti i già nominati sostituti processuali Avvocati Lombardo e Peppucci.

Sono presenti l'Avv.to Francesco Paolo Maresca del Foro di Firenze per le già costituite parti civili John Leslie Kercher (padre della vittima), Arline Carol Mary Kercher (madre della vittima), John e Lyle Kercher (fratelli della vittima).
E' altresì presente l'avv.to Serena Perna del Foro di Firenze, per la già costituita parte civile Stephanie Arline Lara Kercher (sorella della vittima).
E' presente l'avv.to Bartolucci, sostituto processuale dell'avv.to Carlo Pacelli per la già costituita parte civile Diya Lumumba, non presente.
E' presente l'avv.to Letizia Magnini per la già costituita parte civile Tattanelli Aldalia.
E' presente Sarah Skeen nata a Charlottesville (Virginia – USA) il 14.2.1977 interprete americana per Amanda Knox.
E' presente il tecnico della Lutech ai fini della registrazione dell'udienza.
Alle ore 9.40 ha inizio la registrazione.
Il Giudice da atto che non è stato ancora possibile individuare un nuovo interprete per le esigenze del perito trascrittore e, sentite le parti che nulla oppongono si riserva di provvedere alla nomina fuori udienza.

Il PM deposita l'originale della relazione curata dal Servizio di Polizia Scientifica (UACV) già depositata il 16.9.2008 priva di sottoscrizioni nella forma di memoria tecnica. Come già segnalato l'originale reca alcune correzioni rispetto al testo già in atti ed è corredato di allegati tecnici in più.
L'avv.to Bongiorno fa presente al Giudice che, in relazione al provvedimento con cui all'udienza del 16.9.2008 venne rigettata la richiesta di acquisire le registrazioni della telecamera n. 7 del parcheggio Sant'Antonio relative alla mattina del 2.11.2007, quelle registrazioni – contrariamente a quanto evidenziato dal GUP nell'indicare i presupposti del rigetto – pare facciano parte degli atti acquisiti dalla p.g. giacchè nella nota del 21.11.2007 della Squadra Mobile di Perugia, a foglio 2857, si legge che gli inquirenti acquisirono l'intero hard disk del sistema di ripresa del parcheggio, verosimilmente contenente anche le registrazioni di interesse per la difesa.
L'avv.to Maori da lettura di una e-mail pervenuta dal CTP Prof. Pascali nella quale si evidenzia che il CD Rom fatto pervenire dalla Dott.ssa Stefanoni non contiene in realtà i dati per i quali era stata rappresentata una esigenza di ulteriore acquisizione e chiede pertanto che la nota venga sottoposta alla medesima Dott.ssa Stefanoni con invito a mettere a disposizione quanto ivi segnalato, con ogni tempestività e congruo anticipo rispetto alla prossima udienza.
Il PM si oppone riportandosi al parere già espresso ed al provvedimento già emesso dal Giudice quanto alle registrazioni dell'impianto Tv del parcheggio; si oppone altresì alla istanza di ulteriore acquisizione documentale concernente il programmato esame della Dott.ssa Stefanoni rilevandone la esorbitanza rispetto ai limiti della prova come ammessa, e tenendo conto della circostanza che la stampa delle immagini ottenute dal programma deve intendersi documentazione esaustiva delle indagini compiute.
L'avv.to Maresca eccepisce la tardività della richiesta della difesa Sollecito in considerazione del fatto che un controllo sulle procedure utilizzate e sulle tecniche di laboratorio presso il servizio di polizia scientifica è già stato possibile ai CTP nel corso degli accertamenti.
La difesa di Guede si rimette alle valutazioni del Giudice.
La difesa di Knox si associa alla richiesta della difesa di Sollecito.

IL GIUDICE

Riserva di adottare determinazioni fuori udienza su entrambi i punti disponendo comunque la trasmissione via fax alla Dott.ssa Stefanoni di copia della missiva del CTP rappresentando che in ogni caso le determinazioni assunte verranno comunicate alle parti con doveroso anticipo rispetto all'udienza del 4.10.2008.
A questo punto si procede alla audizione di Bonassi Stefano, il quale presta l'impegno di rito e dichiara:
"Sono Bonassi Stefano nato a Fermo il 17.4.1986, residente a Porto San Giorgio via Marsala n 12".
Vedere trascrizione.
Alle ore 10.50 interviene l'avv.to Pacelli.
A questo punto si procede alla audizione di Barrow Abukar Mohamed, il quale presta l'impegno di rito e dichiara:
"Sono Barrow Abukar Mohamed nato in Somalia a Mogadiscio il 4.8.1986 residente a Via Vittorio Alfieri n 36 Perugia.
Vedere trascrizione.
A questo punto l'avv.to Biscotti chiede autorizzazione ad esibire ed eventualmente acquisire un filmato relativo alla registrazione di uno stralcio di trasmissione televisiva, oltre alla parte di registrazione non andata in onda, del 17.9.2008, salvo errore, acquisita a cura della difesa presso il canale "Italia 1" (si tratta in ogni caso di un programma trasmesso in un giorno successivo all'udienza del 16.9.2008). Ciò al fine di dimostrare la inattendibilità del testimone: a questo proposito evidenzia che, dinanzi alla trasmissione del telegiornale delle 12.30 su Italia 1 nel giorno del programma in questione, lo stesso difensore ebbe a recarsi presso il pulmino della emittente televisiva parcheggiato dinanzi al palazzo di giustizia chiedendo copia del filmato: a quel punto il difensore chiese copia dell'intera registrazione, venendogli rappresentato che ve ne era una parte

non andata in onda. Aggiunge altresì che durante il colloquio con il personale di Italia 1 giunse una telefonata ad una giornalista (Anna Boiardi) che quest'ultima riferì provenire proprio dal teste, il quale intavolava una trattativa di carattere economico, come comprovato dal filmato e confermato da due sms inviati dal Barrow alla stessa giornalista: la videocassetta, su richiesta dell'avv.to Biscotti, contiene anche la ripresa visiva del testo degli sms sul display del telefonino della cronista.
Il PM si oppone rilevando che eventuali contestazioni possono comunque intervenire solo con riguardo alle dichiarazioni formalmente versate in atti dal teste, vale a dire rispetto a quelle dell'11.12.2007 dinanzi alla Questura di Perugia (oggi sostanzialmente confermate) mentre a nulla possono rilevare eventuali difformità rispetto a dichiarazioni rese alla stampa e più o meno formalmente acquisite.
Si da atto che il testimone dichiara di aver sporto denuncia nei riguardi dei soggetti che si introdussero in casa sua rappresentando di essere agenti di polizia e che invece si rivelarono giornalisti di Italia 1, dai quali sostiene di non avere avuto compensi in denaro così come non ne ebbe al momento di rilasciare una intervista alla Nazione prima ancora della sua deposizione agli inquirenti.
Il PM sottolinea in proposito che, quand'anche si volessero ipotizzare reati o responsabilità di altra natura a carico dei giornalisti o a carico dello stesso Barrow per le riferite trattative economiche, ne verrebbe messa in dubbio la attendibilità di dichiarazioni di tenore diverso rispetto a quelle esposte alla p.g. ed oggi oggetto di testimonianza.
I difensori di parte civile si associano a quanto già dedotto dal PM.

IL GIUDICE

Considerato che, a prescindere da comunque doverosi accertamenti relativi alla responsabilità di operatori dell'informazione (che potrebbero essere demandati al PM come già accaduto in data di ieri riguardo ad un fatto che vedeva protagonista un soggetto già ammesso come testimone dall'A.G.), la prova richiesta dalla difesa assume rilievo per verificare la complessiva attendibilità del testimone;
ritenuto che, si ribadisce, possa assumere rilievo già la circostanza che un soggetto la cui testimonianza venga richiesta da una delle parti di un processo penale venga avvicinato da giornalisti al fine di fargli rendere o carpirgli dichiarazioni prima e comunque nella prospettiva della sua escussione;
rilevato che nel caso di specie vengono dedotti comportamenti diretti del testimone secondo cui egli avrebbe promosso in prima persona iniziative per un compenso economico, iniziative che – ove confermate - debbono necessariamente costituire oggetto di valutazione sulla attendibilità del soggetto, non essendo comunque pertinente ai doveri di un teste (non a caso chiamato ad impegnarsi a fronte di responsabilità non solo giuridiche ma anche morali) chiedere denaro per ipoteticamente barattare dichiarazioni in antitesi rispetto a quelle già rese o che si intendono comunque confermare;
preso atto che in ogni caso la veste di p.u. dello stesso giudicante rende doveroso un approfondimento per verificare se vi siano estremi di denuncia quanto a reati procedibili di ufficio

DISPONE

Darsi corso alla esibizione del filmato con riserva di acquisizione.
All'esito del filmato l'avv.to Biscotti insiste per l'acquisizione.
Il PM ed i difensori di parte civile si riportano alla precedente opposizione.
Il Giudice, preso atto che nel corpo del filmato ed alla luce del contenuto delle immagini risulta che:

- uno dei soggetti protagonisti del colloquio, l'unico ritratto momentaneamente anche in viso, si identifica nell'odierno teste;
- il medesimo soggetto rappresenta agli interlocutori di non avere intenzione di parlare gratis con i giornalisti, e di avere già ottenuto un compenso, indicato con l'espressione "2000" all'atto di una precedente intervista, da lui menzionata come apparsa su "La Nazione";

- vi sono dichiarazioni del soggetto secondo cui quanto già riferito agli inquirenti sarebbe stato amplificato rispetto alla reale ed effettiva portata delle dichiarazioni rese in concreto alla p.g.;
- un sms pervenuto ad un cellulare di cui viene esibito il display reca, da un numero di provenienza che sembra comunque non coincidere con quello indicato dal testimone all'epoca della sua escussione l'11.12.2007, l'invito del chiamante a essere pagato per un disturbo arrecato, pagamento che comporterebbe il ritiro immediato di una denuncia;

rilevato che sembrano derivarne conseguenze in punto di:

- possibile rilevanza disciplinare, ai sensi dell'art. 48 Legge n. 69 del 1963, nei riguardi di esercenti l'attività di giornalista che abbiano chiesto ad un soggetto, richiesto da una parte di un processo penale quale testimone, di rendere dichiarazioni alla stampa o di farlo partecipare a trasmissioni prima ed a causa della programmata formale testimonianza. A tal proposito, il comportamento appena delineato deve distinguersi sia da quello, più grave, emerso durante la deposizione del testimone Kokomani, a dire del legale di costui richiesto di partecipare a trasmissioni dopo l'assunzione della veste formale di testimone ammesso dal Giudice, che da quello, forse irrilevante, dell'avvicinare un soggetto non escusso da inquirenti neppure nella veste di persona informata sui fatti e compensarne l'intervista, ma deve ragionevolmente rimettersi all'Autorità competente la valutazione sulla configurabilità di un illecito extra penale anche nei riguardi di chi in concreto venga a condizionare almeno potenzialmente un processo già in corso, essendo necessario che l'attendibilità di un testimone si valuti sul banco davanti al Giudice e non dinanzi ad una telecamera;
- certa rilevanza, quantomeno nell'ambito del procedimento penale che risulterebbe essersi incardinato per effetto della denuncia del Barrow, del contenuto del filmato, anche al fine di valutare ipotesi di responsabilità penale non già in capo ai soggetti eventualmente iscritti nel registro delle notizie di reato ma nei confronti dello stesso querelante

DISPONE

la trasmissione di copia del verbale della presente udienza al PM in sede ai fini di cui in motivazione e dispone altresì l'interruzione della testimonianza di Barrow Abukar Mohamed risultando una astratta configurabilità di ipotesi di reato a suo carico in ordine a quanto appena evidenziato.
Dispone l'acquisizione della cassetta.

IL GIUDICE

rinvia all'udienza del 4.10.2008 alle ore 9.30 , disponendo la traduzione degli imputati detenuti.
Alle ore 12.45 termina la registrazione.
Il Giudice, sentite le parti, dispone che si proceda alla trascrizione della registrazione.

Verbale chiuso alle ore 13.00

IL GIUDICE
Dott. **Paolo Micheli**

Il Cancelliere B3
D'Amata Franca